



**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTA la L.R. n. 1 del 24.01.2020 pubblicata nella G.U.R.S. n. 5 del 28.01.2020;

VISTO il D.D.S. 314 del 10.02.2020, di cui è stata presa nota al n. 187 del 14.02.2020 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti della Sig.ra **XXXXX**, nel comune di **XXXXXXXX**, **XXXXXXXX**- foglio di mappa **XXX**, p.lla **XX**, sub **XXXX**, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 502,91 per: *diversa quota di imposta del fabbricato (palazzina denominata C) e realizzazione di un locale garage.*

VISTO la richiesta di annullamento avanzata dalla Sig.ra **XXXX**, con nota ingressata da questo Dipartimento prot. n. 04/S3/EM/ del 31.03.2020, per prescrizione della sanzione, poiché per le opere abusive ivi elencate il Comune di **XXXXX** ha rilasciato la concessione edilizia in data 06.02.2015, pratica n. 18/2015 prot. N. 3562.

CONSIDERATO che nel frattempo si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“il provvedimento di concessione in sanatoria non può non determinare la cessazione della permanenza anche dell'illecito paesaggistico”, con la conseguenza che “proprio il momento del rilascio della sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689/1981”* (tra le ultime: C.G.A. 19 gennaio 2018, n.24; C.G.A. n.168 del 23 marzo 2018).

Applicando tale principio al caso in esame, ne consegue che al momento di adozione del suddetto decreto sanzionatorio erano già trascorsi più di cinque anni dal rilascio da parte del Comune di **XXXXX** della concessione edilizia in sanatoria e pertanto la sanzione di che trattasi è da considerarsi prescritta ai sensi dell'art.28 della L.n. 689/1981.

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino non conformi alla recente normativa e che sussiste l'interesse attuale ad annullare l'atto per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione

PRESO ATTO che la Sig.ra **XXXXX**, ha avuto notificato il D.D.S. n. 314 del 10.02.2020 in data 18.03.2020, quest'Amministrazione ritiene di dovere revocare il citato D.D.S. 314 del 10.02.2020, sussistendo l'interesse attuale a revocarlo, in ossequio alla sopracitata recente giurisprudenza amministrativa.

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è **annullato il D.D.S. n. 314 del 10.02.2020**, di cui è stata presa nota al n. 187 del 14.02.2020 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro

502,91 alla Sig.ra XXXXX -C.F. XXXXXX, domiciliata a XXXXX, XXXXXXXX, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.

Art. 2) L'accertamento di € 502,91 di cui al D.D.S. n. 314 del 10.02.2020, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2020 è ridotto di pari importo.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 21/04/2020

F.TO
IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro